



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 32 del 18/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLA TASSA DEI RIFIUTI

L'anno 18/05/2023, addì diciotto del mese di Maggio alle ore 18:30, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 12/05/2023, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARROCU GIAMPAOLO	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARTINI ALBERTO	X	
3	BIANCHI DANIELE		X	16	MARZARO GIANMARCO	X	
4	BOGGI ILARIA		X	17	PANCRAZI MASSIMO	X	
5	CAMBI IACOPO	X		18	PARDINI PAOLO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PISANO ANGELA		X
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PORCARO ALBERTO	X	
8	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DI LISI CINZIA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	DIVERSI DANIELE	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	GIORDANI GIACOMO	X		24	DI MAIO SERGIO		X
12	MARMEGGI ALESSANDRO	X		25	VITIELLO LUIGI	X	
13	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 21 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:
BETTI EMILIANO, MARROCU GIAMPAOLO, MARTINI ALBERTO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, MEUCCI GABRIELE, CECHELLI MATTEO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, e s.m.i., recanti la disciplina della TARI ed in particolare i commi 659, 660 e 682;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. 446/1997;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con propria deliberazione n. 78 del 27/12/2017, da ultimo modificato con proprio atto n. 53 del 31/05/2022;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- ARERA con Delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, all'art 1 ha approvato il relativo Testo unico (di seguito TQRIF) che impone ai gestori il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere i livelli di qualità del servizio stesso, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale e prevedendone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- l'art. 2, comma 1, del TQRIF dispone che *"sono tenuti al rispetto della disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo"*;

- l'art. 3, comma 1, del TQRIF dispone che *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella riportata nel medesimo articolo, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della Qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;
- l'art. 5, comma 1, del TQRIF prevede che *“L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza”*;

Considerati:

- gli standard generali di qualità applicabili a ciascuno schema regolatorio così come riportati nella tabella 1 dell'art. 53, comma 1, del TQRIF;
- gli obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatorio così come indicati nella Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF;

Considerato:

- che il Comune di San Giuliano Terme applica la cd “TARI tributo” ed è tenuto al rispetto delle norme del TQRIF in quanto effettua le attività di gestione delle tariffe e di rapporto con gli utenti ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. a) del Testo unico, compatibilmente con la potestà regolamentare sulla gestione delle entrate riconosciuta ai Comuni;
- che l'Ente territorialmente competente, ATO “Toscana Costa”, con determina nr. 166/Direttore Generale del 29/12/2022 ha approvato la “Carta della Qualità unica del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la Gestione del Comune di San Giuliano Terme in applicazione dell'art. 5 dell'allegato A alla Delibera ARERA 15/2022/R/RIF (TQRIF)”, stabilendo gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica ed individuando per tutte le gestioni dell'ambito comprese nel perimetro di affidamento a RetiAmbiente SpA, con Delibera di Assemblea n. 16/2022 del 29/05/2022 il posizionamento nello Schema III (Livello qualitativo intermedio) della matrice degli schemi regolatori del TQRIF;
- che con la medesima determinazione ATO Toscana Costa ha altresì individuato, in applicazione della deroga di cui all'art. 2 comma 4 del TQRIF, quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF, inerenti i punti di contatto con l'utente di cui al titolo IV e la gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III, aventi ad oggetto l'attività di raccolta e di trasporto nonché quella di spazzamento e lavaggio delle strade, i gestori delle suddette attività, ovvero RetiAmbiente SpA (Società operativa locale: Geofor SpA);

Preso atto, dunque, degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, in virtù del posizionamento della gestione nello Schema III

(Livello qualitativo intermedio) della matrice degli schemi regolatori del TQRIF, così come deliberato da ATO Toscana Costa con determina nr. 166/Direttore Generale del 29/12/2022;

Rilevato che il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI quali: i termini per la presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione cessazione della TARI, i tempi di risposta alle suddette istanze, ai reclami, alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, modalità e periodicità della riscossione e su ulteriori aspetti procedurali e operativi che incidono sull'applicazione e determinazione del tributo;

Ritenuto, quindi, necessario, al fine di recepire le disposizioni della delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif di ARERA e del relativo TQRIF, approvare contestualmente sia la Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di San Giuliano Terme secondo lo Schema regolatorio predisposto da ATO Toscana Costa, sia il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità, in considerazione della funzione sociale svolta e del relativo utilizzo sociale, di prevedere, a decorrere dall'anno 2023, una misura agevolativa a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche affidatarie della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale;

Ritenuto, quindi, di prevedere all'art. 20, comma 2.2, lett. g) del nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti la seguente agevolazione TARI:

- “80% sul totale della tariffa a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche affidatarie della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale. Per il primo anno di applicazione (anno 2023) il termine per la presentazione della richiesta di agevolazione è fissato al 30/06/2023 e la stessa decorre dal 1° gennaio 2023.

Dato atto che tale misura agevolativa, è approvata dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 nell'ambito della propria autonomia regolamentare e sarà finanziata attraverso il ricorso a risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

Ritenuto infine di procedere all'abrogazione del precedente Regolamento approvato con propria deliberazione n. 78 del 27/12/2017 e ss.mm.ii.;

Esaminato lo schema di Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predisposta da ATO Toscana Costa, allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, predisposto dal Servizio Entrate allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, stabilendo che gli stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli

enti locali *“deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* ;

- l'art. 3, comma quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228 (*milleproroghe*), convertito con modificazioni con legge 15/2022, a mente del quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- il Decreto 19/04/2023 del Ministero dell'Interno (GU serie generale n. 97 del 26/04/2023) che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli enti locali al 31/05/2023;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, il quale al comma 15 stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; al comma 15 ter prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Dato atto che per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamata, altresì, la delibera n. 120 del 27/12/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

Visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N.	Votanti	N.
	Favorevoli	N.	
	Contrari	N.	
	Astenuti	N.	

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa, che qui si richiama integralmente

- 1. di approvare** la Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di San Giuliano Terme secondo lo Schema regolatorio predisposto da ATO Toscana Costa con determina nr. 166/Direttore Generale del 29/12/2022, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2. di approvare** il nuovo “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, allegato al presente atto sub lett. C), a farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di abrogare** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 78 del 27/12/2017 e ss.mm.ii;
- 4. di dare atto** che la Carta della qualità e il Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023;
- 5. di dare atto** che il presente Regolamento acquista efficacia, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come sostituito dall'art. 15 bis D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, a seguito della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze entro i termini e nei modi previsti;
- 6. di disporre** che la presente delibera venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, tramite procedura telematica, nei tempi previsti all'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, comma introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019;
- 7. di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente;
- 8. di incaricare** dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Entrate.

Successivamente, al fine di rendere immediatamente operativi gli atti, con separata votazione, con modalità elettronica, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N. Votanti N.
Favorevoli N.
Contrari N.
Astenuti N.

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Segretario Generale
Dott.ssa Paola Maria La Franca
(atto sottoscritto digitalmente)